



Piani di sostituzione degli indici di riferimento ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (BMR)

Dicembre 2024

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E CONTESTO NORMATIVO

Il Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore l'11 gennaio 2024, introduce nel Testo Unico Bancario (TUB) l'art. 118 bis. La norma dispone che le banche e gli intermediari finanziari pubblicino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i Piani di sostituzione degli indici di riferimento previsti dall'articolo 28 par. 2 **del Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (anche di seguito, BMR)**, e utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti. I Piani di sostituzione specificano le azioni che sono intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione dell'**indice di riferimento**.

La norma prevede, altresì, che:

- **gli aggiornamenti di tali piani** siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, **secondo le modalità previste per le comunicazioni periodiche;**
- **al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento**, sono comunicati al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le variazioni o l'indice sostitutivo individuati dai Piani di sostituzione. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- **le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni citate** saranno inefficaci, con conseguente applicazione dell'indice sostitutivo definito ai sensi del BMR. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a)¹, o, per i contratti di credito di cui al Capo II (credito ai consumatori), dall'articolo 125-bis4, comma 7, lettera a), del TUB (comma 4)².

Il presente Piano di sostituzione **si applica** ai contratti relativi a prodotti e servizi offerti da UniCredit Leasing S.p.A. e disciplinati dal Titolo VI del TUB.

2. BACKGROUND SULLA BENCHMARK REGULATION (BMR)

Il Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (BMR), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ha fatto dell'Unione Europea una delle prime aree a prevedere un regime regolamentare onnicomprensivo e obbligatorio che norma tutti i benchmark finanziari.

Il Regolamento vieta, agli utilizzatori sottoposti alla supervisione europea, di fare uso di un tasso benchmark, a meno che l'amministratore dell'indice non abbia ricevuto l'approvazione da un regolatore nazionale appartenente ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, e a meno che il tasso di riferimento ed il suo amministratore non siano iscritti nel registro dei tassi benchmark tenuto presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

Il regolamento BMR stabilisce inoltre che i contratti e gli accordi tra prenditori e i prestatori contengano delle clausole di fallback, ossia clausole che stabiliscano quale tasso benchmark regolerà il contratto nel caso in cui quello stabilito inizialmente non sia più disponibile.

¹ Il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione

² Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: (omissis) a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.

3. GLOSSARIO

- **Credit Adjustment Spread (CAS)** è un valore da sommare all'indice di sostituzione per tener conto del differente rischio creditizio tra l'indice di sostituzione e l'indice di riferimento. Il CAS sarà determinato al momento della cessazione dell'indice di riferimento secondo la metodologia prevista da ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e raccomandata dal Working group on euro risk-free rates. Il valore del CAS, una volta determinato, rimarrà costante e sarà disponibile sulla piattaforma Bloomberg.
- **EFTERM** è un tasso forward looking³ basato sull'€STR calcolato su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). E' amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito.
- **€STR** è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. E' calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche dell'Eurozona. Il tasso €STR è raccomandato come tasso privo di rischio (risk-free rate) per l'Eurozona e ha sostituito il precedente tasso EONIA.
- **EURIBOR (euro money market reference rate)** è un indice di riferimento rilevato quotidianamente su cinque scadenze standardizzate (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). È amministrato dallo European Money Market Institute (EMMI) e pubblicato sul suo sito e sui principali quotidiani finanziari.
- **EURIRS (Euro Interest Rate Swap; anche solo IRS)** è un contratto derivato con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti (uno fisso e l'altro variabile indicizzato a uno degli indici EURIBOR, solitamente 6M, 3M e 1M), applicati ad un capitale nozionale di riferimento. Tali tassi possono essere quotati per durate da 1 anno a 50 anni e sono disponibili sulla piattaforma Bloomberg e pubblicati sul Il Sole 24 Ore.
- **EUROIS (Euro Overnight Interest Rate Swap; anche solo OIS)** è un contratto derivato di tipo overnight index swap avente come parametro di riferimento variabile l'€STR nel il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti (uno fisso e l'altro variabile indicizzato all'€STR), applicati ad un capitale nozionale di riferimento. Tali tassi possono essere quotati per durate da 1 anno a 50 anni e sono disponibili sulla piattaforma Bloomberg.
- **Fattore di conversione 365/360 (FDC)** è uguale a "365/360" e trasforma un indice di riferimento su base 360 giorni in un indice di riferimento su base 365 giorni.
- **Indice di riferimento** è il parametro di riferimento del contratto originale. Nella maggior parte dei casi corrisponde ad un tasso benchmark pubblicato da un amministratore (es. BCE, EMMI, etc..), che solitamente identifica il costo della raccolta all'ingrosso sul mercato della valuta di riferimento del contratto (es. EURIBOR).
- **Indice di sostituzione:** è la somma del parametro di riferimento (es. EFTERM, EUROIS) e del Credit Adjustment Spread che sostituisce l'indice di riferimento del contratto originale.
- **SARON (Swiss Average Rate Overnight)** è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso garantita con scadenza a un giorno per il Franco svizzero (CHF). E' calcolato e pubblicato dal Six Group.
- **SOFR (Secured Overnight Financing Rate)** è il tasso che misura il costo della raccolta all'ingrosso garantita con scadenza a un giorno per i Dollari statunitensi (USD). E' calcolato e pubblicato dalla Federal Reserve Bank of New York.
- **TORF (Tokyo Term Risk Free Rate)** è un tasso forward-looking, basato sulle quotazioni del mercato OIS per lo Yen giapponese (JPY), calcolato su tre scadenze standardizzate (1 mese, 3 mesi, 6 mesi). E' amministrato da QUICK Benchmarks Inc e pubblicato sul suo sito.
- **Working group on euro risk-free rates** è il gruppo di lavoro costituito dalla Commissione europea e dalla Banca Centrale Europea insieme con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'autorità belga che vigila sull'amministratore dei tassi EURIBOR. È stato creato per identificare e raccomandare tassi privi di rischio che potrebbero fungere da alternativa ai parametri di riferimento utilizzati in una varietà di strumenti e contratti finanziari nell'area dell'euro.

³ Un tasso forward-looking consente di ricavare i tassi con scadenza superiore al giorno sfruttando le informazioni contenute nei prezzi degli strumenti derivati indicizzati a €STR, che riflettono l'aspettativa del mercato sulle future evoluzioni dell'€STR entro la scadenza considerata. I tassi così ottenuti risultano quindi disponibili già all'inizio del periodo di riferimento.

4. INDICI DI SOSTITUZIONE PER CATEGORIE DI PRODOTTI

Gli Indici di sostituzione sono stati individuati tenendo conto delle raccomandazioni dell'Working group on euro risk-free rates.

- **Contratti di leasing con indice di riferimento Euribor**

Indice di riferimento	Indice di sostituzione
Euribor 360	EFTERM + CAS
Euribor 365	(EFTERM + CAS) x fattore conversione 365/360

L'indice di sostituzione sarà rilevato in linea con le previsioni contrattuali previste per l'indice di riferimento oggetto di cessazione.

Il valore dell'indice EFTERM e del CAS sono individuati in funzione della scadenza dell'indice di riferimento oggetto di cessazione come indicato nella tabella sottostante:

EUBIBOR	EFTERM	CAS
EURIBOR 1 Settimana	EFTERM 1 Settimana	CAS 1 Settimana
EURIBOR 1 Mese	EFTERM 1 Mese	CAS 1 Mese
EURIBOR 3 Mesi	EFTERM 3 Mesi	CAS 3 Mesi
EURIBOR 6 Mesi	EFTERM 6 Mesi	CAS 6 Mesi
EURIBOR 12 Mesi	EFTERM 12 Mesi	CAS 12 Mesi

- **Contratti di leasing con indice di riferimento IRS**

Per i contratti il cui l'indice di riferimento è rappresentato dall'IRS e che non sono ancora decorsi al momento della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, il tasso sostitutivo sarà determinato dalla somma tra l'EUROIS e il Credit Adjustment Spread. Per tutti i contratti già decorsi il Piano di sostituzione non viene applicato.

La scadenza dell'indice EUROIS da applicare al contratto sarà determinata in funzione della scadenza dell'indice di riferimento oggetto di cessazione come esemplificato nella tabella sottostante.

Il CAS sarà definito in base alla scadenza dell'indice EURIBOR a cui è parametrato il flusso d'interessi a tasso variabile dell'EURIRS.

Indice di riferimento	Indice di sostituzione
IRS 1Y	EUROIS 1Y + CAS
IRS 2Y	EUROIS 2Y + CAS
IRS 3Y	EUROIS 3Y + CAS
IRS 4Y	EUROIS 4Y + CAS
IRS 5Y	EUROIS 5Y + CAS
IRS 6Y	EUROIS 6Y + CAS
IRS 7Y	EUROIS 7Y + CAS
IRS 8Y	EUROIS 8Y + CAS

IRS 9Y	EUROIS 9Y + CAS
IRS 10Y	EUROIS 10Y + CAS
IRS 12Y	EUROIS 12Y + CAS
IRS 15Y	EUROIS 15Y + CAS
IRS 20Y	EUROIS 20Y + CAS
IRS 25Y	EUROIS 25Y + CAS
IRS 30Y	EUROIS 30Y + CAS

- **Contratti di leasing con indice di riferimento Saron, Torf oppure Sofr**

Per i contratti il cui l'indice di riferimento è rappresentato da Saron, Torf oppure dal Sofr saranno utilizzati i seguenti indici sostitutivi

Indice di riferimento	Indice sostitutivo
Saron	Il tasso utilizzato dalla banca centrale svizzera come principale strumento di politica monetaria per il Franco svizzero (CHF)
Torf	Il tasso utilizzato dalla banca centrale giapponese come principale strumento di politica monetaria per lo Yen giapponese (JPY)
Sofr	Il tasso utilizzato dalla banca centrale americana come principale strumento di politica monetaria per il Dollaro statunitense (USD)

5. PROCESSO INTERNO

UniCredit Leasing S.p.A., in caso di variazione e/o cessazione di indici di riferimento avvia tutte le attività propedeutiche alla gestione delle necessarie modifiche contrattuali e procedurali e all'invio della Comunicazione alla Clientela prevista dall'art. 118 bis del TUB, secondo quanto previsto dal processo interno.

UniCredit Leasing S.p.A. , si riserva di modificare il Piano di sostituzione comprensivo degli indici di sostituzione e relativi criteri di rilevazione degli stessi in funzione delle mutate condizioni di mercato e delle raccomandazioni del Working group on euro risk-free rates o di altro gruppo di lavoro istituito dalla Banca Centrale Europea, dall'ESMA o dalla Commissione Europea per i tassi di riferimento dell'area EUR (o delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro nazionali per i tassi di riferimento nelle altre divise).